



# CITTÀ DI VIMERCATE

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Ordinanza N. 11  
Data di registrazione 25/02/2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5 D.LGS. 267/2000 - CHIUSURA UFFICI COMUNALI**

SEGRETERIA SINDACO

## IL SINDACO

PREMESSO che dai comunicati ufficiali delle Autorità Sanitarie Nazionali e dalla Regione Lombardia è emersa la conferma della presenza di focolai da virus COVID-19 cosiddetto "Coronavirus" in alcuni territori delle Province lombarde;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 10 in data 24 febbraio 2020;

RILEVATO

- che, successivamente alla sua adozione, sono state emanati da parte dell'Ente Regionale "Chiarimenti relativi all'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 23 febbraio 2020" nonché
- il decreto n.498 del 24/02/2020, ad oggetto "ULTERIORI MISURE APPLICATIVE DELL'ORDINANZA DEL 23 FEBBRAIO 2020 – RIUNIONI IN UFFICI PUBBLICI ED ATTIVITÀ DI FRONT-OFFICE";
- Che in particolare il decreto regionale dispone "Nelle zone non soggette a restrizione di accesso le attività istituzionali degli uffici pubblici sono regolarmente assicurate. In un'ottica precauzionale, tuttavia, si suggeriscono modalità organizzative che privilegino i sistemi di comunicazione a distanza, laddove compatibili con le attività di servizio. Per quanto specificamente concerne le riunioni con presenza fisica di più partecipanti si devono adottare i seguenti accorgimenti organizzativi:
  - limitarne lo svolgimento esclusivamente a quelle necessarie ad assicurare la regolare funzionalità dell'ente e comunque non differibili;Gli Enti devono garantire l'adozione di misure organizzative volte ad evitare l'eccessiva concentrazione di utenza."
- Che, alla luce di questi provvedimenti sopravvenuti, fermo restando e confermato il contenuto operativo della citata ordinanza sindacale che si pone perfettamente nell'ottica indicata dall'Ente Regionale, il quadro normativo di riferimento è parzialmente cambiato, per cui appare più opportuno e corretto avvalersi dello strumento di cui all'art.50, comma 5, del TUEL che recita "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";
- Che pertanto i provvedimenti di contrasto all'emergenza sanitaria di carattere nazionale sono stati gestiti dalla Autorità Regionale mentre altri provvedimenti da emanarsi sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione e l'adozione di modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento di utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi differibili vengono devolute alla Autorità sanitaria locale rappresentata dal Sindaco;
- Che pertanto appare opportuno revocare l'ordinanza adottata ai sensi dell'art.54, comma 4, del TUEL, confermandone però contestualmente il contenuto mediante ordinanza contingibile

ed urgente ai sensi dell'art.50 comma 5 del TUEL;

Ciò premesso;

RITENUTO che la vicinanza territoriale dei luoghi del focolaio, la necessità di attendere gli esiti di accertamenti di natura sanitaria già effettuati ed attualmente in corso, l'utilità di evitare la creazione di condizioni favorevoli alla ulteriore diffusione del virus, oltre che l'applicazione del principio di precauzione, siano tali da rendere necessaria l'adozione delle misure preventive di cui alla presente ordinanza, come di seguito meglio descritte;

CONSIDERATO che occorre pertanto confermare le idonee misure organizzative già adottate, utili a garantire la fruizione delle prestazioni erogate dagli Uffici Comunali in condizioni di massima tutela della salute sia per i cittadini-utenti che per gli stessi dipendenti comunali di front office, come richiesto dal citato decreto del Presidente della Giunta Regionale n.498 del 24 febbraio u.s.;

VISTI E RICHIAMATI gli ulteriori provvedimenti di seguito elencati:

- L'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. n. 6 del 22 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020
- l'ordinanza in data 23 febbraio 2020 adottata dal Ministero della salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'art. 25 dello Statuto comunale;

## ORDINA

per le ragioni tutte in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate,

- revocare la propria ordinanza n. 10 del 24 febbraio u.s.;
- confermare con la presente ordinanza la **chiusura** di tutti gli uffici e strutture comunali, attivi nel palazzo comunale ed in qualsiasi altra sede esterna, **comportante contatto diretto con il pubblico** a decorrere dalla data odierna e fino al 1 marzo 2020, per le finalità in premessa descritte;
- che **gli uffici comunali rimangano comunque a disposizione dei cittadini per l'erogazione dei consueti servizi** tramite i contatti telefonici e telematici di cui all'elenco allegato alla presente ordinanza;
- che, con l'adozione di tutte le misure di sicurezza:
  - a. l'Ufficio di Stato Civile potrà ricevere pubblico esclusivamente per le emergenze (denunce di nascita, permessi di seppellimento) e previo contatto telefonico;
  - b. l'Ufficio Elettorale svolgerà esclusivamente attività strettamente connesse ai servizi essenziali e indifferibili;
  - c. l'attività dell'Ufficio Messi sia limitata alla gestione degli atti giudiziari e tributari urgenti, nonché tutti i servizi esterni;
  - d. la Polizia locale quale servizio pubblico essenziale svolgerà regolarmente il servizio e sarà costantemente operativa sul territorio.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo pretorio comunale.

RENDE NOTO che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale. In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

## DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa

- agli organi di informazione per la necessaria diffusione;
- al Prefetto di Milano
- al Prefetto di Monza Brianza

DISPONE INFINE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Questura di Monza, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Vimercate, all'ATS di Monza e alla Regione Lombardia

**SARTINI FRANCESCO**  
(atto sottoscritto digitalmente)